

Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 119/04, avente ad oggetto il licenziamento individuale del dirigente.

L'appellato è stato assunto nel 1985 come dirigente dalla società, di cui era anche socio fondatore, che confezionava sementi e relativi prodotti.

Egli era responsabile del settore sementi, bulbi e piante, della vendita per corrispondenza e supervisore del settore imballaggi, rotazione scorte e tipografia sino ai primi mesi del 1997.

Con l'arrivo di un nuovo dirigente, detti suoi compiti si erano via via ridotti.

L'appellato lamenta che, essendo stato assegnato alla divisione che trattava acquisti e vendite di sementi professionali, in crisi per alcune operazioni a lui non imputabili, gli erano state mosse una serie di contestazioni disciplinari al fine di indurlo a risolvere il rapporto. Nel febbraio del 1999 era stato licenziato, sulla base del preteso suo rifiuto a svolgere il nuovo incarico per vari motivi. Il recesso era stato impugnato tempestivamente.

L'appellato dichiara di essere creditore per differenze retributive e pararetributive e di aver svolto lavoro in eccedenza rispetto ai normali limiti di ragionevolezza.

La società dichiarava che il reale motivo del licenziamento era quello di ridurre i costi aziendali e che la posizione dell'appellato era stata soppressa.

La Corte ha rigettato entrambi gli appelli.

In primo luogo, l'appellato, in una lettera, segnalava solamente di non essere in possesso delle conoscenze tecniche e di una preparazione di base confacenti all'incarico della predetta divisione; egli affermava comunque l'intenzione di attendere alle nuove mansioni, salva ogni valutazione sul suo operato.

E' stato provato documentalmente che, fra il 1997 ed il 1998, vi fu un ridimensionamento delle mansioni dell'appellato: ciò privò l'appellante di molti aspetti su cui, sino ad allora, si era occupato con dedizione.

La divisione stessa risultò troppo specialistica per le conoscenze possedute dall'appellato, in crisi e curata da un dipendente di grado inferiore per circa sei anni.

Quindi, l'appellante, dopo aver svuotato gradualmente il ruolo dell'appellato, decise di privarsi del suo apporto in modo illegittimo ed ingiustificato.